

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-486 del 01/02/2023
Oggetto	RILASCIO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL TORRENTE SETTA AD USO CONDOTTA DI ADDUZIONE, FUNZIONALE ALLA CONCESSIONE IDROELETTRICA PRATICA BO07A0184, IN LOCALITA' MULINO D'ONOFRIO IN COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO). DITTA: IFA ONOFRIO. PRATICA: BO07T0215
Proposta	n. PDET-AMB-2023-354 del 24/01/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

RICHIAMATE:

- la determinazione n° 10529 del 21/08/2007, con cui il Servizio Tecnico Bacino Reno rilasciava, alla Società E-Vento Acqua S.r.l., la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento con condotta interrata di adduzione per la realizzazione di un mini impianto idroelettrico in area demaniale, in sponda Sx del torrente Setta, nel Comune di Castiglione dei Pepoli (Bo) località "Mulino d'Onofrio";
- la determinazione n° 11372 del 06/09/2007, con cui il Servizio Tecnico Bacino Reno rilasciava alla Società E-Vento S.a.s. il rinnovo e la variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua pubblica (Pratica BO07A0184) dal Torrente Setta, in Comune di Castiglione dei Pepoli, rilasciata con precedente Determinazione Dirigenziale n.7064/1998;
- la determinazione n° 2997 del 22/03/2011, con cui il Servizio Tecnico Bacino Reno rilasciava il cambio di titolarità di entrambe le sopracitate Deliberazioni volturando le stesse in favore della Società “Pura Energia Emilia S.r.l.” con sede a Prato (PO) in Via Valentini n.14;
- la visura della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano, da cui risulta la variazione della denominazione della Società da “Pura Energia Emilia S.r.l.” all’attuale “IFA Onofrio S.r.l.” con atto notarile registrato al Repertorio n. 13274.

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 13/09/2022 registrata in pari data al PG/2022/0149495 con cui l’Azienda IFA Onofrio S.r.l., c.f. 02172750974 P.Iva 02172750974 con sede legale nel Comune di Egna (BZ), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all’occupazione della medesima area demaniale assentita con determina n. 10529 del 21/08/2007 dal Servizio Tecnico Bacino Reno con scadenza fissata al 20/08/2019;

DATO ATTO:

- del fatto che la domanda, pervenuta oltre la scadenza del titolo, non può essere considerata di rinnovo ed è stata istruita quale procedimento ordinario di concessione;
- dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 286 del 28/09/2022 senza

che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO del parere espresso dall' Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 21 del 09/01/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che la richiedente ha versato:

- i canoni relativi all'uso pregresso dell'area demaniale;
- gli indennizzi per occupazione di area demaniale senza titolo concessorio da settembre 2019 ad agosto 2022;
- le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone per l'anno 2023;
- la somma pari a euro 992,72 in data 19/01/2023 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 2.475 già versato in data 20/08/2007 da E-vento Acqua S.R.L. in relazione alla precedente concessione, e mantenuto in base all'art. 28 comma. 2 del r.r. 41/2001;

RITENUTO pertanto che sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare all'Azienda IFA Onofrio S.r.l., c.f. e P.Iva 02172750974, la concessione per l'occupazione di aree demaniali di pertinenza del Torrente Setta, nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) località "Mulino d'Onofrio", catastalmente identificate con il foglio 9 fronte mappali 64, 41, 38 e foglio 8 fronte mappali 315 ,482, 483, 484 con una condotta di adduzione

funzionale alla derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico (codice pratica BO07A0184);

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2036 per allinearla alla scadenza della concessione di derivazione ad uso idroelettrico codice pratica BO07A0184, al fine di poter procedere all'unificazione delle due concessioni al momento del rinnovo;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/01/2023 (PG/2023/0011315 del 23/01/2023);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2023 in €. €. 3.467,72 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 3.467,72 euro;
6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a IFA Onofrio S.r.l., c.f. e P.Iva 02172750974 (cod. pratica BO07T0215).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione con condotta di adduzione funzionale alla derivazione idroelettrica (codice pratica BO07A0184), afferisce al corso d'acqua Torrente Setta ed è catastalmente identificata con il foglio 9 fronte mappali 64, 41, 38 e foglio 8 fronte mappali 315 ,482, 483, 484 nel Comune di Castiglione dei Pepoli (BO) località "Mulino d'Onofrio", come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a **3.467,72** euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 3.467,72 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2036**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due

annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 21 del 09/01/2023 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno:
 - *Le aree concesse dovranno essere destinate esclusivamente all'uso sopra riportato.*

- *È vietata qualsiasi modificazione altimetrica delle aree demaniali, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza, gli eventuali interventi in alveo che si rendessero necessari per l'esercizio dell'impianto devono essere autorizzati dalla scrivente Autorità Idraulica.*
- *L'opera assentita dovrà essere sempre tenuta in perfetto stato di manutenzione e il Concessionario dovrà in ogni tempo, a sue cure e spese, provvedere all'adozione di tutti quei provvedimenti che l'Autorità Idraulica scrivente riterrà necessari, o convenienti, per esigenze idrauliche e per la pubblica incolumità.*
- *Il soggetto autorizzato è tenuto a mantenere in buono stato le aree demaniali, sgombrare da materiali e accessibili per le attività di sorveglianza idraulica.*
- *Eventuali problematiche al bene oggetto della presente autorizzazione, derivanti dall'azione del corso d'acqua (ad es. allagamenti, erosioni, danneggiamento delle opere assentite) sono ad esclusivo e totale carico del soggetto autorizzato/Concessionario.*
- *Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi e all'ARSTPC, saranno a totale carico del soggetto autorizzato/Concessionario.*
- *Gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere assentite, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (come inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo), nonché i lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera (come deposizione di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero), sono a esclusivo e totale carico del Concessionario.*
- *È vietato sub – concedere o affittare, in tutto o in parte, l'area demaniale in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comportano la decadenza della concessione.*

- *Nel caso di cessazione dell'esercizio dell'uso idroelettrico delle opere di scarico, il soggetto autorizzato è obbligato a provvedere alla demolizione delle opere realizzate, alla rimozione dei manufatti ed al ripristino e sistemazione delle aree concesse e delle opere idrauliche interessate. Notizia della cessazione e progetto di ripristino dovranno essere trasmessi alla scrivente Autorità Idraulica, al fine di ottenere preventivamente la prescritta autorizzazione idraulica, ai sensi dell'R.D. 523/1904.*
- *La presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.*
- *Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'occupazione in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Settore scrivente e gli oneri derivanti dovranno essere assunti dal subentrante.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.